



ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via D. Alighieri, n.25 - 65012 CEPAGATTI (PE)
C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085974772
Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I
e-mail: peic82000d@istruzione.it peic82000d@pec.istruzione.it
sito: www.comprendivocepagatti.edu.it



Criteri generali per l'iscrizione, la formazione delle classi/sezioni, l'ammissione nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Delibera del C.d'I. n.4-Verbale n.11 del 4.12.2020

I presenti criteri troveranno applicazione a partire dall'anno scolastico 2021/22 e avranno valore fino a quando il Consiglio di Istituto non riterrà opportuno modificarli.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- **RICHIAMATE** le finalità educative relative alla formazione delle classi della Scuola Secondaria di Primo grado e della Scuola Primaria e delle sezioni della Scuola dell'Infanzia, che sono la creazione di unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze e conoscenze, attraverso modalità organizzative flessibili, espressione di libertà progettuale coerenti con le finalità educative e didattiche indicate nel Piano dell'Offerta Formativa e con gli Obiettivi specifici di apprendimento dei tre ordini di scuola;
- **ACCERTATO** che i criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi generali: ETEROGENEITA' all'interno di ciascuna classe/sezione e OMOGENEITA' fra le classi/sezioni parallele;
- **VISTI:**
 - il Decreto Legislativo n.297/94,
 - il D.P.C.M. n.185 del 23 febbraio 2006 relativo agli alunni con disabilità,
 - la C.M n.2 dell'8 gennaio 2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana",
 - la Legge n.170/2010 e l'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012 ossia il D.M N.5669 del 12 luglio e le allegate Linee guida,
 - le Circolari ministeriali relative alle iscrizioni annualmente emanate;

DELIBERA

di fissare i sottoelencati criteri per l'iscrizione, la formazione delle sezioni/classi e l'ammissione nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado dell'Istituto Comprensivo di Cepagatti.

Iscrizioni alla scuola dell'infanzia

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è **effettuata a domanda** presso l'istituzione scolastica prescelta, come da modello Allegato A. All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello B, relativo alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all'inizio dell'anno scolastico, anche il modello C per la scelta delle attività alternative.

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il **31 dicembre** dell'anno di riferimento, il terzo anno di età.

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre e comunque non oltre il termine del **30 aprile** dell'anno successivo. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'Infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile dell'anno successivo.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il **31 dicembre**, tenendo anche conto dei seguenti criteri di preferenza:

- a) residenza autocertificata nella frazione dov' è ubicato il plesso richiesto (in base allo stradario concordato con i Comuni);
- b) residenza autocertificata nel Comune dov'è ubicato il plesso richiesto;
- c) rispetto dei tempi di presentazione delle domande nei termini annualmente previsti;
- d) domicilio/autocertificazione che dichiara che l'alunno vive abitualmente e/o per gran parte dell'anno scolastico e/o della giornata nella frazione d'utenza del plesso richiesto;
- e) domicilio/autocertificazione che dichiara che l'alunno vive abitualmente e/o per gran parte dell'anno scolastico e/o della giornata nel Comune dov'è ubicato il plesso richiesto;
- f) autocertificazione attestante che almeno uno dei genitori lavora stabilmente nella frazione dov'è ubicato il plesso richiesto;
- g) autocertificazione attestante che almeno uno dei genitori lavora stabilmente nel Comune dov'è ubicato il plesso richiesto.

Con riferimento ai punti dall'a) alla f) all'interno di ciascuno di essi sono considerate le seguenti ulteriori precedenze:

- Età anagrafica (con precedenza per i bambini di maggiore età anagrafica ed iniziale esclusione dei bambini anticipatori, la cui ammissibilità sarà valutata in un secondo tempo previo accertamento delle condizioni di fattibilità);
- Alunno a.t.a.s. (avente titolo al sostegno);
- Alunno con fratello/sorella già ammesso/a alla frequenza del medesimo plesso di scuola dell'Infanzia (per riconferma o per altro titolo preferenziale);
- Alunno i cui genitori lavorano entrambi (certificazione o autocertificazione).

L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata:

- ◆ **Alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;**
- ◆ **All'autonomia degli alunni dal punto di vista igienico;**
- ◆ **Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.**

Note applicative

Pubblicate le liste degli alunni ammessi ai singoli plessi, sulla scorta delle precedenze valutabili, delle preferenze espresse e delle disponibilità dei posti, trascorso il termine di dieci giorni per l'accoglimento di eventuali reclami, le stesse saranno definitive.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'Infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n.89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali, nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall'art.3, comma 1, del D.L.vo n.59/2004.

Le scuole comunicheranno, per iscritto, agli interessati l'eventuale mancato accoglimento delle domande. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l'opzione verso altra scuola.

Formazione delle sezioni

All'inizio di ciascun anno scolastico il team di plesso conferma o riformula le scelte metodologiche/ organizzative secondo le quali intende operare.

Fermo restando che il numero di bambini iscritti alle varie sezioni deve garantire una certa uniformità (non deve essere superato il limite di 5 unità tra il numero massimo di una sezione e quello di un'altra dello stesso plesso), si seguono, per quanto possibile, i seguenti criteri:

1. Rispetto della normativa vigente;
2. Numero massimo di alunni più vicino a 20 unità nelle sezioni con alunni in situazione di disabilità;
3. Separazione/unione dei bambini in presenza di richiesta scritta e motivata della famiglia (in caso di fratelli) o in casi particolari su richiesta dei servizi sociali o del personale degli asili nido di provenienza o degli insegnanti della scuola /sezione di provenienza;

Tali criteri si applicano, in fase di formazione delle sezioni, anche nei confronti di bambini già frequentanti, qualora si rendesse necessario intervenire nuovamente nella composizione dei gruppi.

Fino a quando ammettere alla frequenza

L'ammissione alla frequenza dopo l'inizio della scuola, sempre condizionata dalla effettiva disponibilità di posti e dal requisito dell'età, è così regolata:

- in ogni periodo dell'anno sono possibili gli inserimenti dei trasferiti in quel momento, cioè di quegli alunni che già stavano frequentando altrove la scuola dell'infanzia fino al momento del loro trasferimento;
- in ogni periodo dell'anno sono consentiti gli inserimenti di quanti si trovavano in lista di attesa e/o degli iscritti in ritardo;

Capienza massima

Si considera la possibile capienza massima oltre i 25 alunni (fino al massimo di 28) solo per gli alunni effettivamente residenti/domiciliati nel territorio dell'Istituto.

Iscrizioni fuori termine

Le iscrizioni effettuate oltre il termine di presentazione fissato è immediata in presenza di posti, diversamente l'alunno viene collocato nella lista di attesa dei plessi richiesti, in coda rispetto agli alunni già inseritivi.

Frequenze temporanee

Le richieste di frequenza temporanea (famiglie itineranti), sono accolte previo accertamento della disponibilità di posti.

Dopo trenta giorni di assenza consecutiva non giustificata, si procede al depennamento dell'alunno iscritto, per poter accettare nuove iscrizioni.

Iscrizioni Scuola primaria

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si **effettuano esclusivamente on line.**

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale¹:

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il **31 dicembre** dell'anno di riferimento;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre e comunque entro il **30 aprile** dell'anno successivo. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti l'iscrizione alla prima classe della scuola Primaria, i bambini che compiono sei anni di età successivamente al 30 aprile.
- A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai proprio figli.

Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

Ogni singola istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa (PTOF/POF) recante le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l'eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n.89/2009.

All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale definito dal Consiglio d'Istituto tenuto conto dell'art. 4 del Regolamento: 27- 30 - 40 ore (tempo pieno).

L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.

L'adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che

consenta la formazione di una classe.

Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli Istituti scolastici prescelti (Istituto di riferimento e di altri due Istituti di proprio gradimento). Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell'istruzione parentale devono presentare annualmente apposita istanza direttamente alla scuola primaria statale del territorio di residenza, precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale istanza, il dirigente dell'istituzione scolastica autorizza l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nella modalità dell'istruzione parentale.

Per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'educazione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico, ai sensi dell'art.23 del Decreto Lgv.n.62/2017.

Ai sensi dell'art.10 del medesimo decreto, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza; gli alunni sostengono gli esami di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

Eventuali eccedenze di iscritti alla scuola primaria

I criteri di precedenza in caso di eccedenze, che possono riferirsi esclusivamente ai provenienti da altra frazione/Comune rispetto a quello competente, sono da riferirsi nell'ordine a:

- 1) alunni diversamente abili;
- 2) alunni con fratelli/sorelle frequentanti e che continueranno a frequentare la stessa scuola nell'anno scolastico al quale si riferisce l'iscrizione;
- 3) alunni domiciliati (autocertificazione) nella frazione della scuola richiesta;
- 4) alunni domiciliati (autocertificazione) nel comune della scuola richiesta;
- 5) alunni i cui genitori (almeno uno) lavorano stabilmente nella frazione della scuola richiesta;
- 6) alunni i cui genitori (almeno uno) lavorano stabilmente nel comune della scuola richiesta.

A parità dei titoli preferenziali precedenti si procede al sorteggio.

In ogni caso però nell'assegnazione degli alunni nei plessi si eviterà di superare il tetto di 28 alunni per classe, in presenza di posti in altro plesso del comune.

Naturalmente il ricorso ai criteri di precedenza si attiva solo nel caso non sia possibile istituire un numero di classi adeguato al numero degli iscritti.

Al requisito del domicilio è equiparata la richiesta di residenza già effettuata in comune nonché l'autocertificazione che dichiara che l'alunno vive abitualmente nel territorio richiesto.

Richieste di cambio classe/plesso

Eventuali richieste di cambio classe/plesso presentate oltre il termine delle iscrizioni vengono esaminate dal dirigente scolastico. Si tengono in debito conto anche le situazioni delle possibili classi riceventi, in base ai dati di cui dispone la scuola (numero degli alunni, alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali, casi di scarso profitto, ecc...).

Iscrizioni fuori termine

Le iscrizioni effettuate oltre il termine di presentazione fissato, se ne ricorrono le condizioni, (residenza/domicilio nella frazione/Comune ed età dell'obbligo scolastico) sono accolte compatibilmente con la disponibilità dei posti. È sempre da consigliare la frequenza del plesso più favorevole per numero di alunni frequentanti, fermo restando che tale consiglio diventa obbligatoria prescrizione se le classi del plesso scelto risultano al massimo della capienza.

Le richieste di frequenza per trasferimento della famiglia, purchè contestuali al trasferimento stesso, sono regolate nello stesso modo delle iscrizioni fuori termine.

Per tutti i casi che non rientrano nelle tipologie sopra indicate decide il dirigente scolastico, tenendo per quanto possibile conto, di reali e comprovati casi particolari ma, anche e soprattutto, dei criteri e dei principi che vi sottendono relativi alla formazione delle classi.

Frequenze temporanee

Le richieste di frequenza temporanea (famiglie itineranti) sono accolte previo accertamento della disponibilità di posti.

Criteri per la formazione delle classi

Si regola la formazione delle classi prime della scuola primaria secondo i sottoindicati criteri, per quanto possibile, ma con specifica motivazione nell'eventualità di mancato rispetto degli stessi:

1. Rispetto della normativa vigente;
2. Tenere il più possibile costante il rapporto 20/28, capienza massima rispettivamente per le classi con l'inserimento di alunni diversamente abili e non;
3. Eterogeneità interna alle classi ed omogeneità fra le classi garantita dall'analisi delle schede compilate dalle docenti di Scuola dell'Infanzia;
4. Equa ripartizione, nelle e tra le classi, di alunni diversificati anche in base alle date di nascita desunte dalle schede di iscrizione (larga periodizzazione trimestrale o quadrimestrale);
5. Equa ripartizione nelle e fra le classi di alunni:
 - con difficoltà comportamentali desunte dalle schede compilate dalle schede di passaggio scuola dell'Infanzia/scuola Primaria;
 - stranieri di recente migrazione e competenze nella lingua italiana ancora limitate;
 - con B.E.S.
6. Raccolta di indicazioni, previa consultazione di docenti delle scuole materne private, sugli alunni che non hanno frequentato le scuole dell'infanzia statali;
7. Equa ripartizione tra maschi e femmine;
8. Equa ripartizione degli alunni autotrasportati e provenienti dalle stesse zone.

Iscrizioni Scuola secondaria di primo grado

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe.

Le **iscrizioni** alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si **effettuano esclusivamente on line**, direttamente alla scuola prescelta.

Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza) le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, con le modalità previste nell'Allegato Tecnico, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Pertanto, **anche con riferimento agli istituti comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni d'ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line.**

Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 5 del Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.

L'accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell'istruzione

parentale devono presentare annualmente apposita istanza direttamente alla scuola primaria statale del territorio di residenza, precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale istanza, il dirigente dell'istituzione scolastica autorizza l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nella modalità dell'istruzione parentale.

Per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'educazione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico, ai sensi dell'art.23 del Decreto Lgv.n.62/2017.

Ai sensi dell'art.10 del medesimo decreto, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza; gli alunni sostengono gli esami di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

Eventuali eccedenze di iscritti alla secondaria di 1° grado

I criteri di precedenza in caso di eccedenze, che possono riferirsi esclusivamente ai provenienti da altra frazione/Comune rispetto a quello competente, sono da riferirsi nell'ordine a:

- 1) alunni diversamente abili;
- 2) alunni con fratelli frequentanti e che continueranno a frequentare la stessa scuola nell'anno scolastico al quale si riferisce l'iscrizione;
- 3) alunni domiciliati (autocertificazione) nel territorio della scuola richiesta;
- 4) alunni domiciliati (autocertificazione) nel territorio della scuola richiesta;
- 5) alunni i cui genitori (almeno uno) lavorano stabilmente nel territorio della scuola richiesta.

A parità dei titoli preferenziali precedenti si procede al sorteggio.

In ogni caso però nell'assegnazione degli alunni a plesso che non compete per residenza si evita di superare il tetto di 28 alunni per classe, in presenza di posti in altro plesso del comune e/o nel plesso di competenza.

Naturalmente il ricorso ai criteri di precedenza si attiva solo nel caso non sia possibile istituire un numero di classi adeguato al numero degli iscritti.

Criteri per la formazione delle classi

1. Rispetto della normativa vigente;
2. Preferenza per la seconda lingua comunitaria, in relazione all'organico e all'ordine di presentazione delle domande;
3. Scelta del Corso ad indirizzo musicale;
4. Eterogeneità della classe per livelli di apprendimento;
5. Equa ripartizione, dove possibile, di alunni certificati;
6. Equa ripartizione tra maschi e femmine.

Disposizione comune a tutti gli ordini di Scuola:

Premesso che la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di primo grado sono per Legge obbligatorie e gratuite e la Scuola dell'Infanzia non obbligatoria ma gratuita, si stabilisce un contributo volontario annuo da versare all'atto dell'iscrizione, determinato dal Consiglio d'Istituto.

Detto contributo volontario costituisce uno degli elementi del patto tra scuola ed utenti che si sceglie liberamente con l'iscrizione. Per esigenza di trasparenza, tale contributo implementa la quota di finanziamento erogata dallo Stato e dall'Ente Locale, totalmente finalizzato per acquistare materiale didattico di facile consumo; effettuare fotocopie per le attività didattiche; allestire manifestazioni e preparare il relativo materiale di documentazione; supportare l'uso delle dotazioni informatiche; stipulare la polizza assicurativa contro gli infortuni e la RCVT.

¹ La previsione normativa contenuta nell'art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, stabilisce che: "La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente". Cfr anche la nota del Dipartimento dell'Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.